

## DECISIONE DIRIGENZIALE N. 109 DEL 10/06/2026

**OGGETTO: Servizi di supporto educativo e ricreativo durante la stagione estiva 2026 presso la piscina Cardellino, in gestione a Milanospport S.S.D. S.p.A., mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1 let. b), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. – REP.101/2026– CIG BBFA39D7B1**  
**Decisione a contrarre e Determina di aggiudicazione.**

### IL DIRETTORE GENERALE

**Rilevato** che Milanospport S.S.D. S.p.A., per lo svolgimento delle proprie attività nell'ambito delle iniziative estive presso la piscina Cardellino, intende promuovere attività educative, ricreative e di animazione rivolte all'utenza della struttura — in particolare adolescenti, giovani e famiglie — con l'obiettivo di favorire la socializzazione, l'inclusione e l'aggregazione sociale, contrastando situazioni di disagio ed isolamento sociale e valorizzando la funzione sociale degli impianti sportivi cittadini e la funzione educativa-ricreativa delle associazioni territoriali operanti nel contesto locale;

**Premesso** che, in linea con i suoi scopi statutari, Milanospport S.S.D. S.p.A. intende attivare percorsi educativi di prossimità, strutturando lo spazio della piscina come un laboratorio di socialità positiva, mediazione culturale e crescita civile, integrato con il tessuto sociale, unitamente allo svolgimento di iniziative sportive e ricreative e di promozione dei valori dello sport;

**Rilevato**, poi, che il sottoscritto ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), il quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

**Dato atto** che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede che, in caso di affidamento diretto, la Stazione Appaltante individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**Rilevato**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per il suo valore, distante dalla soglia comunitaria;

**Appurato** che:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i. definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla



stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice”;

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

**Premesso** che la società Azione Solidale Società Cooperativa Sociale una radicata e pluriennale competenza pedagogica proprio nel territorio di riferimento, possedendo una conoscenza approfondita delle reti informali, dei gruppi di adolescenti del quartiere e dei contesti di marginalità locale;

**Dato atto** che con nota prot. n. 405/2026 del giorno 08/06/2026, tramite la piattaforma telematica Sintel, è stata invitata a presentare offerta per l'affidamento in parola la società Azione Solidale Società Cooperativa Sociale con sede legale a Milano in Via Giuseppe Gabetti nr.15, C.F.e P.I.V.A. 11045820158, iscritto su Sintel;

**Precisato** che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., vista la natura dell'affidamento non si richiederà la garanzia definitiva per l'esecuzione del servizio in oggetto;

**Rilevato** che con offerta nr. protocollo informatico Sintel 1781032111416 presentata il giorno 09/06/2026 la società Azione Solidale Società Cooperativa Sociale, C.F. e P.I.V.A. 11045820158, si è dichiarata disposta ad eseguire i servizi richiesti alle condizioni economiche e qualitative ritenute congrue e coerenti con i prezzi di mercato, nonché compatibili con le esigenze organizzative e le tempistiche previste, dietro pagamento del corrispettivo pari a € 14.156,00 (euro quattordicimilacentocinquantasei/00) oltre I.V.A. al 5%;

**Considerato** che per il servizio in epigrafe è stato acquisito il CIG BBFA39D7B1;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 94 e 95) dell'operatore economico mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di ANAC;

**Verificato** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. nr. 36/2023 e s.m.i., i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**Rilevato** che nulla osta all'affidamento ad Azione Solidale Società Cooperativa Sociale C.F. e P.I.V.A. 11045820158, che risulta in possesso di adeguata esperienza nel settore di riferimento;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

## DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,



- 1) di affidare i “Servizi di supporto educativo e ricreativo durante la stagione estiva 2026 presso la piscina Cardellino, in gestione a Milanospport S.S.D. S.p.A., mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1 let. b), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. – REP.101/2026– CIG BBFA39D7B1” alla società Azione Solidale Società Cooperativa Sociale con sede legale a Milano in Via Giuseppe Gabetti nr.15, C.F.e P.I.V.A. 11045820158, per un corrispettivo complessivo pari a € 14.156,00 (euro quattordicimilacentocinquantasei/00) oltre I.V.A. al 5%; così suddiviso:
  - quota a corpo pari ad € 7.654,00 di cui
    - € 5.424,00 per attività di coordinamento e supervisione
    - € 1.380,00 per beni e strumenti funzionali all’attività
    - € 750,00 per amministrazione e costi generali
  - quota a misura pari ad € 6.502,00 quale compenso delle figure professionali calcolato al costo orario di € 22,00 per No. 196 ore e € 15,00 per No. 146 ore per una stima complessiva presunta di 342 ore;
- 2) di stabilire la durata dell’affidamento in 3 (tre) mesi decorrenti dalla data dell’ordine/comunicazione del Responsabile Unico del Progetto o da altra data evidenziata nella comunicazione di affidamento del servizio, comunque in funzione della disponibilità dei documenti da produrre a carico della Stazione Appaltante;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 4) di dare atto, infine, che per l’affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG BBFA39D7B1 e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell’ANAC 19 dicembre 2023, n. 610 e s.m.i.;
- 5) di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, l’operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante potrà verificare le dichiarazioni, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento;
- 6) di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell’art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/23 in combinato disposto con l’art. 52 del medesimo decreto;
- 7) di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l’affidamento in oggetto, come comunicato dalla Società appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi
- 8) di dare atto che la spesa massima stimata, pari ad € 14.156,00 (euro quattordicimilacentocinquantasei/00) oltre I.V.A. al 5%, trova copertura nel bilancio 2026 che presenta la necessaria disponibilità;



MILANOSPORT

- 9) di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- 10) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo internet di Milanospport S.S.D. S.p.A., nella sezione "Gare d'Appalto" ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

**Milanospport S.S.D. S.p.A.**  
*Il Direttore Generale*

Dr. Lorenzo Enrico Lamperti  
(Documento firmato digitalmente)